



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 399/12/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEOMEDIA S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE “TVA SPORT”), PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 8, DELLA DELIBERA N.
405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 4 settembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 26 giugno 2008;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 8 febbraio 2012 n. 02-BIS/12/DIC/UDIS, notificato in data 28 marzo 2012, con il quale è stata contestata alla società Videomedia S.p.a., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TVA Sport”, la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 8, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 65453 del 23 novembre 2011) – per aver effettuato, durante il programma “*Novastadio*”, andato in onda il 23 ottobre 2011, la telecronaca degli incontri disputati nel corso dell’ottava giornata di campionato di Serie A TIM;

VISTA la memoria difensiva della società pervenuta il 10 maggio 2012 (prot. n. 22413), in cui si afferma che la cronaca effettuata solo con l’audio, senza l’ausilio delle immagini, non rientrerebbe nel divieto di cui al regolamento allegato alla delibera 405/09/CONS, che disciplina l’esercizio della cronaca “audiovisiva”, chiedendo in subordine l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale ;

RITENUTO che il citato regolamento, all’art. 3, comma 6, nel disciplinare l’esercizio della cronaca audiovisiva, fa riferimento alla trasmissione della telecronaca sia sonora, sia effettuata con l’ausilio delle immagini, per mezzo delle emittenti televisive o via internet, precisando che “*Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti*”;

VISTA la sospensione dei termini disposta ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e la nota della Polizia postale e delle comunicazioni pervenuta in data 3 settembre 2012 prot. n. 44831;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 “*L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 8, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”;*

RILEVATO che durante il programma di approfondimento sportivo “Novastadio”, andato in onda il 23 ottobre 2011, come sopra descritto, è stata trasmessa la telecronaca degli incontri disputati nel corso dell’ottava giornata di campionato di Serie A TIM;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 8, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni nel corso del programma “Novastadio” del 23 ottobre 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/45) ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), per la violazione contestata, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Videomedia s.p.a. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d’utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere attività idonee a elidere le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell’agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse si devono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presumere tali da consentire il pagamento della sanzione;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Videomedia s.p.a., P.I. 01261960247, con sede legale in Vicenza, via Enrico Fermi, n. 241, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVA Sport", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 399/12/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

f. f. IL PRESIDENTE

Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Antonio Perrucci